

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA GRATUITA

### INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono 055.737841 – Fax 055.7378400

E-mail: [act@artigiancreditoscano.it](mailto:act@artigiancreditoscano.it)

sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

#### Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_

qualifica (da barrare):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia \_\_\_\_\_
- dipendente di ACT \_\_\_\_\_
- confidi socio ACT \_\_\_\_\_
- altro \_\_\_\_\_

### CHE COS'È LA GARANZIA GRATUITA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La Garanzia Gratuita ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche convenzionate. L'elenco delle Banche convenzionate per la garanzia gratuita è disponibile sul sito [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it) oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La Garanzia Gratuita è una garanzia a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca.

Per la Garanzia Gratuita il cliente paga ad ACT un importo pari a zero euro per *Diritti di istruttoria e spese di segreteria* e per *Commissioni di Garanzia*, come meglio descritto nella sezione "Principali Condizioni Economiche".

I corrispettivi della garanzia sono riconosciuti ad ACT direttamente dalla Banca; pertanto, sono da intendersi compresi nel tasso d'interesse pagato dal Cliente sul finanziamento garantito.

La Garanzia Gratuita:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca;
- ✓ non vincola o impegna la Banca alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa sulle seguenti tipologie di finanziamento:
  - PRESTITO D'USO IN ORO di:
    - Importo: minimo 30.000,00 euro e massimo 432.000,00 euro. L'importo massimo è da intendersi comprensivo del costo della materia prima e del margine di oscillazione (c.d. *margin call*) pari al 20% del costo della materia prima stessa;
    - Durata: 18 mesi meno 1 giorno.
    - Garanzia ACT: pari al 50% dell'importo della linea di credito concessa dalla Banca.
    - Il rilascio della Garanzia Gratuita su Prestito d'uso in Oro è condizionato all'acquisizione della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI.

➤ **MUTUI CHIROGRAFARI:**

Finalità: investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari strumentali, investimenti nel capitale circolante (spese correnti) e scorte.

Durata: Minimo 36 mesi – Massimo 84 mesi

Garanzia ACT: da un minimo del 50% ad un massimo dell'80% dell'importo della linea di credito concessa dalla Banca.

Il rilascio della Garanzia Gratuita è condizionato all'acquisizione della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI o del Fondo Europeo per gli Investimenti.

La Garanzia Gratuita è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca, prima che quest'ultima esca direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

**SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA**

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto).

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confido socio di ACT.**

Sul sito di ACT è disponibile il "*Documento informativo rapporto sociale*" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

**RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA**

La garanzia **deve** essere assistita dalla riassicurazione e controgaranzia del "Fondo di Garanzia per le PMI"<sup>1</sup> o del "Fondo Europeo per gli Investimenti".

Il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

**RISCHI**

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell'Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i "diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum" conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione come, a titolo indicativo e non esaustivo, il citato Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**1. PRIME COMPETENZE**

<b>Diritti di istruttoria e spese di segreteria</b>	<b>0,00 euro</b>
<b>Contributo di mutualità <sup>(2)</sup></b>	<b>0,20% dell'importo della linea di credito garantita</b>

Le "**Prime competenze**" sono "**una tantum**"<sup>3</sup> e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;

<sup>1</sup> Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

<sup>2</sup> Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

<sup>3</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

## 2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia di garanzia sono calcolate applicando le aliquote riportate in tabella.

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	Aliquota annua	Aliquota Massima
PRESTITO D'USO IN ORO	0,00%	0,00%
MUTUI CHIROGRAFARI	0,00%	0,00%

### - COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

	ALIUQUOTA ANNUA	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum <sup>4</sup>

### - SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum <sup>4</sup>
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

### - SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 <sup>(5)</sup> + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

<sup>4</sup> Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

<sup>5</sup> Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

**RECLAMI**

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>6</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

**LEGENDA**

**Accollo:** contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

**Cliente:** il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

**Controgaranzia:** la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

**Riassicurazione:** la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

**Garanzia collettiva fidi:** garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Rinegoziazione:** Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

**Una tantum:** una volta soltanto.

<sup>6</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.